



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2693 di data 22 luglio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;  
**Autorizzazione all'esecuzione di interventi per la realizzazione di due nuovi tracciati per la pratica dello scialpinismo nella skiarea del Monte Bondone, in Comune di Trento.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI      | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Alessia RUGGERI      | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Ernesto SANTULIANA   | - componente supplente Servizio geologico                               |
| - Cristina PENASA      | - componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 17 luglio 2019, con la quale l' Azienda Forestale Trento - Sopramonte con sede in Trento, Via del Maso Smalz, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad effettuare interventi per la realizzazione di due nuovi tracciati per la pratica dello scialpinismo nella skiarea del Monte Bondone, in Comune di Trento.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dei dottori forestali Giovanni Martinelli e Caterina Nocentini, datati luglio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di due tracciati di scialpinismo nella skiarea del Monte Bondone, con lunghezze di poco superiori ai 5,5 km e un dislivello di circa 800 m. Il primo tracciato, denominato "Direttissima Vaneze - Palon", parte dall'abitato di Vaneze in prossimità dell'arrivo della pista da sci da discesa n. 5-2-1 denominata "3-Tre", risale lungo il bordo destro fino in località Vason per poi proseguire lungo il "sentiero dei Mughì" fino alla cima del monte Palon. Il secondo tracciato denominato "Chiesetta Vaneze - Palon", inizia in prossimità del parcheggio Chiesetta di Vaneze e risale lungo il bordo sinistro della pista "3-Tre" fino alla stazione di monte della seggiovia "Cordela - Montesel"; da qui il tracciato perde leggermente quota seguendo per un breve tratto la pista da sci che scende a Vason, per poi intercettare il "sentiero dei Mughì" ed unirsi in quel punto al percorso del primo tracciato. La realizzazione dei due tracciati prevede modesti interventi di scavo e riporto in 5 punti distinti identificati sulle tavole progettuali con le lettere "A", "B", "C", "D" e "E" in modo da sistemare il piano pedonale-sciabile, allargando il sentiero ad 1,20 mt. Il progetto prevede inoltre la posa di alcune bacheche informative in legno e delle paline di segnalazione dei percorsi.

Preso atto della determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 3 di data 3 gennaio 2019, relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale dei percorsi sciistici in questione, conclusasi con esclusione dal procedimento di VIA con prescrizioni.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare l'Azienda Forestale Trento - Sopramonte con sede in Trento, Via del Maso Smalz, 3, all'esecuzione di interventi per la realizzazione di due nuovi tracciati per la pratica dello sci alpinismo nella skiarea del Monte Bondone, in Comune di Trento, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di ritenere opportuno siano concordate con il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette alcune specifiche norme comportamentali da inserire nel regolamento di Polizia municipale in relazione alla pratica dello sci e del fuoripista all'interno dell'area di maggiore sensibilità faunistica, nonché di ritenere importante siano attuate tutte le modalità possibili per una comunicazione volta a far conoscere il valore della presenza della specie nell'area e le attenzioni da adottare per la sua tutela;

3. di subordinare la successiva autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 40 della L.P. 7/87, alla presentazione di un documento integrativo della relazione nivologica originariamente depositata, che affronti in maniera specifica le modalità di neutralizzazione dei rischi da fenomeni valanghivi negli ambiti interessati riportati nel documento originario. Qualora la gestione dei percorsi dovesse ricadere in capo alla Società titolare delle autorizzazioni delle piste da sci del Monte Bondone, dovrà invece essere aggiornato il Piano unitario delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe depositato per l'intera skiarea.
4. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa comunicazione dell'ultimazione dei lavori e della presentazione del documento di cui al precedente punto 3, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei tracciati in questione ai sensi dell'art. 40 della l.p. 7/87;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali venga inviata copia della presente deliberazione;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/GM/SD/fr